

N. R.G. 3000004/2013



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI**

Sezione Prima Civile

nella persona del giudice monocratico dottor Andrea Bernardino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4 del ruolo generale per gli affari civili contenziosi dell'anno 2013 della ex Sezione Distaccata di Sanluri

Promossa dal

FALLIMENTO ANTICO CASALE S.R.L., in persona del curatore dottoressa Roberta Guidarelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Marrosu, presso il cui studio in Cagliari, via S. Satta n. 7, è elettivamente domiciliato

Attore

E da

(c.f. _____),

(c.f. _____)

), e **Renato** (c.f. _____), rappresentati e difesi

dall'avvocato Luciano Cau, presso il cui studio in Sanluri, via Ungaretti n. 2, è elettivamente domiciliato

Attori

Contro



BANCO DI **S.P.A.**, con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Loredana Boi, presso il cui studio in Cagliari, via E. Marini n. 4, è elettivamente domiciliata

Convenuta

Oggetto: bancari.

La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse del Fallimento Antico Casale s.r.l.

- **conclusioni di cui all'atto di citazione:** "1) se risulti applicato al c/c per cui è causa un tasso di interesse superiore a quello soglia ex legge 108/96 (considerando quali interessi tutte le voci di costo collegate alla utilizzazione del credito nonché la maggiorazione del tasso globale per effetto dell'anatocismo) accertare e dichiarare non dovute tali somme addebitate dall'Istituto e, in subordine, dichiararle dovute solo nei limiti del tasso soglia vigente tempo per tempo;

2) essendo il contratto mancante o la clausola sulla applicazione di interessi ultralegali illegittima per indeterminatezza, per mancata informazione o nulla, accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicabile è quello legale o quello che risulterà di giustizia e quindi accertare e dichiarare non dovute le somme versate in eccesso;

3) essendo il contratto mancante o la clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi mancante o illegittima, anche per mancata informazione oppure nulla, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate per anatocismo, sia trimestrale che annuale, dall'Istituto;

4) essendo il contratto mancante o le sue clausole illegittime o nulle, anche per mancata informazione come dovuta, la clausola sulla CMS, sulla commissione di affidamento, sulla commissione per la disponibilità fondi, per la mancanza fondi, per l'istruttoria della pratica di fido, per la maggiorazione extra fido, per i c.d. giorni valuta. per i diritti di segreteria, per la chiusura periodica, per la tenuta conto e le singole operazioni, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate a tali titoli dall'istituto;



5) per effetto di quanto sopra accertare e dichiarare l'erroneità dei saldi del c/c 26018770/0 alla data del 30/04/2012 (azione di accertamento negativo) nonché (azione di accertamento positivo) il saldo reale degli stessi in tali date e/o le somme indebitamente pagate dal correntista in tali rapporti, calcolate in base ai numeri che precedono, ricalcolando l'e/c partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c fino alla domanda, con condanna della convenuta al loro pagamento e/o del saldo positivo del c/c;

6) in caso di mancato accoglimento della domanda di accertamento positivo al. N. che precede si chiede venga accertato e dichiarato non determinabile il saldo del c/c per cui è causa ordinando alla convenuta la rettifica in tal senso di tale dato nelle proprie scritture contabili e registri informatici e la conseguente chiusura del rapporto a decorrere dalla domanda non permettendo più l'accertamento del saldo ex art. 1852 cc;

7) con riserva di chiedere in separato giudizio i danni patrimoniali e non derivanti dalla mancata disponibilità delle somme risultanti dalla differenza tra gli e/c scalari apparenti e quelli accertati nel precedente giudizio e/o le somme indebitamente richieste dalla convenuta nonché dalla illegittima segnalazione in banche dati creditizie o nella Centrale Rischi;

8) in ogni caso condannare la convenuta al rimborso delle spese di lite”.

- integrazioni e richieste di cui all'udienza del 20.3.2015:

“l'avv. Marrosu chiede, pertanto, che il Giudice, a modifica della propria ordinanza, Voglia ordinare al Banco di l'esibizione in giudizio di copia conforme all'originale del contratto di conto corrente n. 2601877010 e relative condizioni contrattuali, stipulato con la società Antico Casale S.r.l., ora in fallimento, nonché copia degli estratti conto mancanti, chiedendo un termine per indicarli con precisione.

Si chiede, infine, che il Giudice, sempre a modifica de la suddetta ordinanza, Voglia disporre la c.t.u., in quanto secondo una larga parte della giurisprudenza di merito, per ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, in mancanza dell'intera sequenza degli estratti conto, il giudizio di accertamento sarà circoscritto al periodo in



*relazione al quale risultano prodotte una serie continua di scritture e il saldo da cui partire per l'analisi contabile sarà quello a debito risultante dal primo estratto conto disponibile (Tribunale di Nocera Inferiore 29 gennaio 2013 - Corte d'Appello di Venezia 23 agosto 2013 - Tribunale Reggio Emilia 23 aprile 2014)”.
Nell’interesse dei signori*

e Renato

- conclusioni di cui all’atto di citazione: *“1) se risulti applicato al c/c per cui è causa un tasso di interesse superiore a quello soglia ex legge 108/96 (considerando quali interessi tutte le voci di costo collegate alla utilizzazione del credito nonché la maggiorazione del tasso globale per effetto dell’anatocismo) accertare e dichiarare non dovute tali somme addebitate dall’Istituto e, in subordine, dichiararle dovute solo nei limiti del tasso soglia vigente tempo per tempo;*

2) essendo il contratto mancante o la clausola sulla applicazione di interessi ultralegali illegittima per indeterminatezza, per mancata informazione o nulla, accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicabile è quello legale o quello che risulterà di giustizia e quindi accertare e dichiarare non dovute le somme versate in eccesso;

3) essendo il contratto mancante o la clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi mancante o illegittima, anche per mancata informazione oppure nulla, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate per anatocismo, sia trimestrale che annuale, dall’Istituto;

4) essendo il contratto mancante o le sue clausole illegittime o nulle, anche per mancata informazione come dovuta, la clausola sulla CMS, sulla commissione di affidamento, sulla commissione per la disponibilità fondi, per la mancanza fondi, per l’istruttoria della pratica di fido, per la maggiorazione extra fido, per i c.d. giorni valuta. per i diritti di segreteria, per la chiusura periodica, per la tenuta conto e le singole operazioni, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate a tali titoli dall’istituto;

5) per effetto di quanto sopra accertare e dichiarare l’erroneità dei saldi del c/c 26018770/0 alla data del 30/04/2012 (azione di accertamento negativo) nonché (azione di accertamento positivo) il saldo reale degli stessi in tali date e/o le somme indebitamente pagate dal



correntista in tali rapporti, calcolate in base ai numeri che precedono, ricalcolando l'e/c partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c fino alla domanda, con condanna della convenuta al loro pagamento e/o del saldo positivo del c/c;

6) in caso di mancato accoglimento della domanda di accertamento positivo al. N. che precede si chiede venga accertato e dichiarato non determinabile il saldo del c/c per cui è causa ordinando alla convenuta la rettifica in tal senso di tale dato nelle proprie scritture contabili e registri informatici e la conseguente chiusura del rapporto a decorrere dalla domanda non permettendo più l'accertamento del saldo ex art. 1852 cc;

7) con riserva di chiedere in separato giudizio i danni patrimoniali e non derivanti dalla mancata disponibilità delle somme risultanti dalla differenza tra gli e/c scalari apparenti e quelli accertati nel precedente giudizio e/o le somme indebitamente richieste dalla convenuta nonché dalla illegittima segnalazione in banche dati creditizie o nella Centrale Rischi;

8) in ogni caso condannare la convenuta al rimborso delle spese di lite”.

Nell'interesse del Banco di S.p.A.: *“il Banco di S.p.a., ut supra rappresentato e difeso, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art.*

183, comma VI c.p.c. ritualmente depositate, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per omessa o assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi, in violazione dell'art. 164 c.p.c.;

*- in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
in proprio, e Renato;*

- in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda per decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto, nonché in considerazione delle ulteriori



eccezioni di cui all'espositiva della comparsa di costituzione e risposta e delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c.;

- in via pregiudiziale e/o preliminare subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., in subordine decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o di rettifica di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite, sia di ripetizione di qualsivoglia pagamento indebito, in relazione a tutti gli asseriti addebiti e/o accrediti e/o versamenti costituenti pagamento che controparte assume essere indebiti e/o illegittimi, con riguardo al conto corrente n. 26018770 dedotto nel presente giudizio, risalenti ad oltre cinque anni, in subordine dieci, dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, indi rispettivamente anteriori al 9.01.2008, in subordine al 9.01.2003, in specie degli addebiti e/o accrediti e/o versamenti che costituiscono pagamento avvenuti per i titoli contestati ex adverso, ossia per interessi, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, giorni valuta e altre voci non dovute, nonché commissione di affidamento, di disponibilità e mancanza fondi, dei diritti per l'istruttoria del fido e della maggiorazione extrafido, delle spese di tenuta conto, di segreteria, per le singole operazioni e per qualsivoglia ulteriore titolo, prescrizione decorrente da ciascun pagamento a seguito del quale abbia avuto luogo l'attribuzione di somme in favore della banca per ciascun titolo contestato dalla controparte; ovvero, nella denegata ipotesi in cui il conto corrente de quo risultasse assistito da apertura di credito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., in subordine decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o di rettifica di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite, sia di ripetizione di qualsivoglia pagamento indebito, che controparte avesse provato di aver effettuato, con riguardo ai titoli dedotti ex adverso, decorrente dalla data di ciascun pagamento effettuato per mezzo di versamenti e/o accrediti, ovvero delle rimesse extrafido solutorie, nella loro integrità o per la parte di esse che rivestisse natura solutoria,



secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la Sentenza n. 24418/2010.

Nel merito

- in via principale, respingere tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto e/o in diritto;
- in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea di dichiarazione di nullità e inefficacia delle clausole ed addebiti ex adverso censurati, e della subordinata domanda di restituzione, effettuare il ricalcolo, tenendo conto delle eccezioni sollevate dall'azienda di credito ed in specie dell'eccepita prescrizione della domanda di pagamento/restituzione di addebiti/pagamenti effettuati in data antecedente il 9.01.2008, in subordine il 9.01.2003. In ogni caso, con il favore delle spese della lite e dei compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario, oneri contributivi e fiscali”.

IL CASO.it

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto

1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 9.1.2013, il signor _____ per sé e quale rappresentante della Antico Casale s.r.l., nonché i signori _____ e Renato _____ hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Banco di _____ S.p.A., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.

A fondamento delle domande hanno addotto, in particolare:

- che la Antico Casale s.r.l. era titolare, “*almeno dal 1994*”, presso il Banco di _____ S.p.A., del conto corrente ordinario n. 26018770/0;
- che i signori _____ e Renato _____ “*salvo errore*”, erano fideiussori, e, come tali, “*hanno quindi interesse, quanto meno per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa di alcuni addebiti (tra i quali rientra l'anatocismo e l'usura) a verificare l'effettivo saldo debitore del c/c*”;



- che la lievitazione dei saldi debitori era stata causata dall'addebito di interessi ultra legai ed usurari, anatocismo, c.m.s., giorni valuta ed altre voci non dovute;
- che non avendo prodotto essi attori tutti gli estratti conto, si sarebbe dovuti partire dal saldo zero a far data dal 1.12.1996.

La causa è stata iscritta a ruolo presso la Sezione Distaccata di Sanluri.

2. Con comparsa depositata in data 19.4.2013 si è costituito in giudizio il Banco di S.p.A., che ha contestato in fatto e diritto ammissibilità e fondamento di tutte le avverse domande.

In particolare la banca:

- ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del suo oggetto;
- ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dei signori e Renato sia in considerazione della mancata prova dell'invocato rapporto di fideiussione, sia in considerazione della carenza di interesse ad agire di costoro, non avendo essi provveduto ad alcun pagamento in favore della Antico Casale s.r.l.;
- ha eccepito la prescrizione quinquennale, o, in subordine, decennale, del diritto alla ripetizione delle somme versate;
- ha eccepito l'inammissibilità dell'azione per mancata impugnazione e contestazione delle risultanze degli estratti conto e per *soluti retentio*;
- ha richiesto il rigetto di tutte le avverse domande nel merito, non avendo prodotto gli attori né il contratto di conto corrente, né tutti gli estratti conto.

3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita con produzioni documentali.

All'udienza del 22.11.2013 la causa è stata dichiarata interrotta per intervenuto fallimento della società Antico Casale s.r.l., dichiarato da questo Tribunale con la sentenza n. 105/2013 del 23.10.2013.

4. Con ricorso del 21.2.2014 la causa è stata riassunta dal Fallimento Antico Casale s.r.l..



In seguito al decreto di fissazione della nuova udienza, si sono nuovamente costituiti in giudizio i signori _____ e Renato _____ nonché il Banco di S.p.A., insistendo nelle rispettive difese.

In seguito alla soppressione delle Sezioni Distaccate del Tribunale, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.

5. Con ordinanza emessa in data 5.2.2015 il giudice ha rigettato l'istanza di esibizione formulata dagli attori, nonché la richiesta di C.T.U. ed ha quindi fissato udienza di precisazione delle conclusioni.

6. All'udienza del 20.3.2015, fissata per la precisazione delle conclusioni, il Fallimento Antico Casale s.r.l. ha richiesto che, a modifica dell'ordinanza del 5.2015, il giudice volesse ordinare l'esibizione del contratto di conto corrente degli estratti conto mancanti, e volesse quindi disporre C.T.U..

Ha, in particolare, motivato la richiesta di C.T.U. sostenendo che, *“secondo una larga parte della giurisprudenza di merito, per ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, in mancanza dell'intera sequenza degli estratti conto, il giudizio di accertamento sarà circoscritto al periodo in relazione al quale risultano prodotte una serie continua di scritture e il saldo da cui partire per l'analisi contabile sarà quello a debito risultante dal primo estratto conto disponibile”*.

La banca convenuta si è opposta a tali richieste, chiedendo che la causa venisse tenuta in decisione.

Le parti hanno quindi rassegnato le rispettive conclusioni e lo scrivente giudice ha tenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

In diritto

1. Le eccezioni pregiudiziali e preliminari proposte dal Banco di

S.p.A.



1.1. La nullità dell'atto di citazione.

L'atto di citazione non può dirsi nullo.

Pur contenendo esso una serie di considerazioni generali non pertinenti al caso di specie, tale atto indica con sufficiente chiarezza i vizi dal quale si ritiene affetto il rapporto di conto corrente: addebito di interessi ultralegali ed usurari, anatocismo, c.m.s., giorni valuta ed altre voci non dovute (pag. 1 dell'atto di citazione).

1.2. Il difetto di legittimazione attiva dei signori

e

Renato

Tale eccezione è fondata.

La legittimazione attiva di costoro è stata addirittura affermata in termini dubitativi, dal momento che essi sarebbero fideiussori "*salvo errore*" (pag. 1 dell'atto di citazione).

Ed inoltre, neppure a seguito alla specifica eccezione formulata dalla banca convenuta, essi hanno dimostrato di essere effettivamente fideiussori, producendo il relativo contratto.

Deve pertanto dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dei signori

e Renato

1.3. L'eccezione di prescrizione.

Essa è fondata, in quanto il rapporto di conto corrente è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

La sentenza delle Sezioni Unite n. 24418/2010 ha chiarito che esistono due differenti *dies a quo* per il decorso della prescrizione dell'azione di recupero dell'indebitto: uno per le operazioni c.d. solutorie (*extrafido*) ed uno per quelle non solutorie.

In particolare la sentenza ha specificato come la prescrizione decennale della ripetizione dell'indebitto decorra dalla data del pagamento e, quindi, per le operazioni solutorie, dalla data dei singoli versamenti, mentre per le operazioni non solutorie dalla chiusura del conto.

Come tuttavia si vedrà, la causa viene rigettata nel merito, ragion per cui ogni indagine a tal proposito è da ritenersi superflua.



1.4. Le eccezioni di inammissibilità dell'azione per mancata impugnazione e contestazione delle risultanze degli estratti conto e per *soluti retentio*.

Trattasi di eccezioni entrambe infondate.

Quanto alla prima di esse, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel contratto di conto corrente, l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace (o, comunque, su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile (v. Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 10186 del 26.7.2001; Sez. I, sentenza n. 870 del 18.1.2006; Sez. I, sentenza n. 10376 del 5.5.2006; Sez. I, sentenza n. 3574 del 14.2.2011).

Quanto alla seconda, si rileva che è da tempo stato chiarito (Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 21095 del 4.11.2004) che il pagamento di interessi anatocistici non può essere considerato quale adempimento di un'obbligazione naturale, ripetibile ai sensi dell'invocato articolo 2034 c.c., in quanto il relativo addebito in conto corrente veniva imposto ai clienti dall'intero sistema bancario, in conformità alle direttive impartite dall'associazione di categoria (A.B.I.), e senza possibilità alcuna di negoziazione individuale (in tal senso nella giurisprudenza di merito, tra le tante pronunce, App. Milano, 20.2.2013, pubblicata su www.ilcaso.it).

2. La decisione della causa nel merito.

2.1. Il rigetto della domanda concernente l'usura.

Al punto 1) delle conclusioni gli attori hanno richiesto che, *“se risulti applicato al c/c per cui è causa un tasso di interesse superiore a quello soglia ex legge 108/96”*, il Tribunale volesse *“accertare e dichiarare non dovute tali somme addebitate dall'Istituto e, in subordine, dichiararle dovute solo nei limiti del tasso soglia vigente tempo per tempo”*.



La domanda non merita accoglimento, difettando del necessario onere di allegazione.

Ed infatti, il superamento del tasso – soglia viene indicato in termini dubitativi e la contestazione in merito è del tutto generica, non avendo gli attori specificato né i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito, né i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento, con le relative percentuali, con ciò non assolvendo al proprio onere probatorio, posto che chi deduce l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di allegare ed indicare con precisione i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia (v. tra le altre pronunce edite in tal senso, Trib. Ferrara, 5.12.2013, reperibile su www.ilcaso.it).

2.2. Il rigetto delle ulteriori domande.

Per quanto concerne le ulteriori domande, anch'esse meritano di essere rigettate.

Il Fallimento attore ha da ultimo richiesto l'esibizione del contratto di conto corrente originario, nonché l'esibizione degli ulteriori estratti conto mancanti.

Consapevole della mancata produzione di alcuni estratti conto concernenti l'inizio del rapporto, ha da ultimo richiesto che venisse disposta C.T.U. circoscrivendo l'indagine peritale alla c.d. serie continua degli estratti conto e partendo dal saldo negativo per il correntista indicato nel primo degli estratti conto costituenti la serie continua, ovverosia quello al 31.12.1996, recante un saldo a debito per il correntista di Lire 19.193.821.

Senonché osserva il giudice come tale criterio non possa trovare applicazione nel caso di specie. Innanzitutto osta a ciò l'assorbente ragione per cui gli estratti conto non sono stati prodotti dalla curatela fallimentare.

Ed infatti la curatela ha prodotto soltanto due documenti, il decreto del giudice delegato di autorizzazione alla costituzione in giudizio e una comunicazione via mail dell'avv. Luciano Cau al curatore.

Gli estratti conto sono invece rimasti nel fascicolo di parte dell'avvocato Luciano Cau, che si è costituito per gli altri attori, ovverosia i signori



Pur volendo prescindere da tale rilievo, occorre poi considerare come gli originari attori, oltre a non aver prodotto il contratto e non aver saputo indicare con precisione la data di apertura del conto corrente, hanno prodotto:

- gli estratti conto dal 1.1.1995 al 31.10.1996;
- gli estratti conto dal 31.12.1996 al 30.4.2012.

Oltre a non aver prodotto gli estratti conto dal 1994 al 1.1.1995 e dal 1.11.1996 al 30.11.1996, gli attori non hanno prodotto neppure gli estratti dal 30.4.2012 alla chiusura del conto.

A tale proposito si osserva come alla data del 30.4.2014 il conto corrente risultava ancora acceso.

Ciò è confermato dal fatto che l'ultimo estratto conto prodotto non reca alcun saldo di chiusura, oltre che dalle deduzioni di parte attrice di cui alla II memoria *ex art.* 183 sesto comma c.p.c., laddove si afferma che il conto è ancora aperto (v. pag. 1).

Non avendo gli attori allegato la data in cui si sarebbe verificata la chiusura del rapporto, si deve presumere che essa coincida con il fallimento, stante il disposto dell'art. 78 L.F. (secondo cui il conto corrente bancario si scioglie *ex lege* per fallimento di una delle parti), e quindi con il giorno 23.10.2013.

Con riguardo agli estratti successivi al 30.4.2012 e sino alla chiusura del conto, parte attrice non ha curato alcuna produzione, essendosi limitata a produrre una richiesta *ex art.* 119 T.U.B. datata 14.9.2012, con la quale sono stati richiesti gli estratti conto dal 30.4.2012 sino ad oggi.

Resta quindi "scoperto" dalla produzione degli estratti conto non solo il periodo iniziale del rapporto, ma anche quello finale, quantomeno dal 14.9.2012 sino al 23.10.2013.

Per tali ragioni, in considerazione di tutte le lacune probatorie sopra enunciate, ritiene questo giudice che la C.T.U. non debba essere disposta.

Deve pertanto essere ribadito anche in questa sede il principio per cui nel caso, come quello di specie, sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione, o comunque per l'accertamento, delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari,



incombe su costui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti, e tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari. Trattasi di principi più volte ribaditi ed applicati dalla giurisprudenza di legittimità e da quella di merito, anche di questo Tribunale (v. ad es., Trib. Bari, 17.11.2011, in Giurisprudenzabarese.it, 2011; Trib. Vicenza, sez. I, 9.2.2009; Trib. Napoli, 4.11.2010, in Giur. merito, 2011, 4, 981; Trib. Cagliari, sentenze n. 354/2013 e n. 1573/2013).

È stato da ultimo ribadito dalla giurisprudenza di legittimità come l'invocata rideterminazione del saldo del conto debba avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi (Cass. civ., Sez. I, Sentenza n. 21597 del 20.9.2013).

Non avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio, le domande meritano di essere rigettate.

3. Le spese processuali.

In considerazione della soccombenza tanto il Fallimento quanto gli attori devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese processuali in favore della banca convenuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile) e dell'attività processuale concretamente svolta.



Lo stesso decreto prevede infatti (art. 28) che le disposizioni in esso contenute si applichino alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1) - dichiara il difetto di legittimazione attiva dei signori _____ e

Renato

2) - rigetta tutte le domande proposte dagli attori;

3) – condanna, in solido tra loro, i signori _____ e Renato

nonché il Fallimento Antico Casale s.r.l. a pagare al Banco di _____ S.p.A., a titolo di rifusione delle spese processuali, la somma di euro 6.000,00 per compenso professionale (di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per quella introduttiva, euro 1.300,00 per quella istruttoria ed euro 2.700,00 per quella decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Cagliari il giorno 12.6.2015.

Il giudice

dott. Andrea Bernardino

